



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N°200 del 14/12/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

## DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 6 dicembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,  
LIVIO ZACCAGNINI

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRRA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. MIRAFIN, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 10, COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 E 43, COMMI 1, 2, 6 E 45 DELLE NOIF, IN RIFERIMENTO ALL'ART.14, COMMA 2 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO E DEI SIGG.RI SIRONI FABRIZIO, GOLINO SIMMACO, LORENZONI ADRIANO NUNHES, CATENA DENIS E BATELLA ALESSANDRO PER LE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E PER QUELLE DEGLI ARTICOLI 61, COMMI 1 E 5 E 39 E 43, COMMI 1 E 6 E 45 DELLE NOIF, NONCHÉ DEI CALCIATORI MATTEO MAGNO E TANTARI MAURO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 10, COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S. MIRAFIN, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AI PREDETTI TESSERATI.**

Il Comitato Regionale Lazio, con nota dell'11 febbraio 2018, segnalava alla Procura Federale che, a seguito di controlli effettuati dall'Ufficio Tesseramenti, la società A.S. Mirafin non aveva perfezionato le pratiche di tesseramento di alcuni calciatori facenti parte delle squadre Juniores e Giovanissimi Calcio a cinque.

In particolare, evidenziava il Comitato Regionale Lazio i nominativi dei calciatori Matteo Magno (Juniores), Enderle Federico, Tantari Mauro e Abou Elisa Mohamed Moher (Giovanissimi) asserendo che tali irregolarità sono state riscontrate anche nei tesseramenti di calciatori delle squadre Esordienti e Pulcini di Calcio a cinque.

Intervenuta sulla questione ed esaminati gli atti acquisiti accertava quanto segue:

il calciatore Matteo Mogno, tesserato in data 25/11/2017, veniva impiegato non in costanza di tesseramento, dalla società nella gara del campionato Juniores MIRAFIN - REAL CASTEL FONTANA del 17/11/2017, con inserimento nella distinta di gara del Sig. Sironi Fabrizio, in qualità di dirigente accompagnatore.

I calciatori Enderle Federico e Tantari Mauro, tesserati entrambi in data 21/01/2018 partecipavano illegittimamente prima del tesseramento per 3 gare il calciatore Enderle e per 5 gare il calciatore Tantari al campionato Giovanissimi Calcio a 5, con inserimento nelle distinte di gara del Sig. Golino Simmaco quale dirigente accompagnatore della società.

La calciatrice Abou Elisa Mohamed Moher, indicata in 9 distinte di gara del campionato Giovanissimi Ca5 dal 21/10/2017 al 5/04/2018, non tesserata con la società, con inserimento nelle distinte del Sig. Golino Simmaco, in qualità di dirigente accompagnatore.

La Procura continuava le indagini verificando la posizione dei calciatori della società Mirafin schierati nella categoria Esordienti, comparando i dati trasmessi dal C.R. Lazio con le distinte di gara rinvenute, da cui emergevano posizioni irregolari di tesseramento di ben 12 giocatori che partecipavano tutti a gare prima di essere tesserati regolarmente ed esattamente:

Di Giacomo Nicola per 1 gara; Mastrosimone Michele per 2 gare; Vignarelli Daniele per 1 gara; Durante Gabriel per 3 gare; Castellano Andrea per 4 gare; Giardinieri Flavio; Bolzano Luca e Fiengo Giacomo tutti per 3 gare; Castellano Claudio, Sing Simone e Taranto Andrea tutti per 2 gare; Costini Matteo per 4 gare.

Anche per la categoria Pulcini, si sono verificate situazioni analoghe utilizzando la società impropriamente 6 calciatori non tesserati.

La Procura ha accertato non rilasciata idoneità fisica per i calciatori della categoria Esordienti e Pulcini.

In relazione alla posizione dei dirigenti inseriti nelle distinte al momento della partecipazione di calciatori non tesserati, la Procura ha accertato che il dirigente Lorenzoni Andrea veniva utilizzato in 3 gare, in qualità di tecnico AdB e di dirigente accompagnatore sottoscrivendo le distinte, anche il dirigente Catena Denis, in 1 gara si comportava allo stesso modo ed il dirigente Bolella Alessandro in 3 gare della categoria Pulcini aveva lo stesso comportamento

Rileva la Procura, nelle conclusioni, che per i calciatori non aventi ancora compiuto il 13 anno di età ravvisava gli estremi della non punibilità, come per i calciatori sino alla categoria Esordienti non è prevista alcuna previsione sanzionatoria (art.45, comma 2 del C.G.S.).

Cita, la Procura, gli articoli dal 19 al 22 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico che prevedono che l'attività entro i 12 anni ha carattere promozionale ludico e didattico.

Infine l'art.43 delle NOIF, stabilisce che per i giovani fino a 12 anni è richiesto solo il certificato sanitario di idoneità fisica alla pratica non agonistica.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale per le violazioni normative indicate in premessa, il Presidente della Società A.S. Mirafin Sig. Mirra Raffaele, i dirigenti della predetta società Sironi Fabrizio, Golino Simmaco, Lorenzoni Andrea Nunhes, Catena Denis, Botella Alessandro e i calciatori Matteo Mogno e Tantari Mauro.

All'udienza del 6.12.2018, erano presenti la Procura Federale, in persona dell'avv. Lorenzo Giua, nonché personalmente i deferiti Raffaele Mirra Alessandro Batella, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l'effetto che fosse sanzionati:

- Raffaele Mirra con mesi 12 di inibizione;
- Fabrizio Sironi con mesi 1 di inibizione;
- Simmaco Golino con mesi 3 di inibizione;
- Adriano Lorenzoni con mesi 4 di inibizione;
- Denis Catena con giorni 40 di inibizione;
- Alessandro Battella con mesi 3 di inibizione;
- Matteo Magno con giornate 1 di squalifica;
- Mauro Tantari con giornate 2 di squalifica;
- AS Mirafin C5 con punti uno di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores, punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato esordienti e ammenda di € 900,00.

Il sig. Mirra deduceva che vi era stata una svista da parte del responsabile dei tesseramenti del settore giovanile e che gli allenatori firmavano le distinte preparate dal dirigente e che pertanto non poteva essere ascrittogli alcuna colpa.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A riguardo, infatti, risulta documentalmente accertato l'illecito disciplinare contestato che è stato peraltro ammesso anche dai deferiti.

Il Tribunale intende sottolineare il disvalore della condotta di gran parte dei responsabili, atteso che l'assenza di tesseramento per giocatori così giovani li ha privati della tutela riservata agli atleti in caso di possibili lesioni e pertanto si concorda con la quantificazione delle sanzioni operata dalla Procura.

Per quanto riguarda alcune posizioni, tuttavia, l'entità delle sanzioni deve essere parametrata alle condotte tenute e, pertanto, la misura delle pene deve essere più lieve rispetto a quanto richiesto dall'Organo Inquirente.

In particolare, si ritiene che il disvalore della condotta di Alessandro Batella debba essere ridimensionata, data la non necessaria presenza dell'allenatore nella categoria Pulcini.

Anche la sanzione del presidente Raffaele Mirra andrà ridotta vista l'entità del suo comportamento per quanto accertato.

Infine, non possono essere comminati punti di penalizzazione per la categoria esordienti, atteso che la stessa non ha carattere agonistico e pertanto non assegna punti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe

#### DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannandoli come segue:

- il Sig. Raffaele Mirra con mesi sei di inibizione;
- il Sig. Fabrizio Sironi con mesi uno di inibizione;
- il Sig. Simmaco Golino con mesi tre di inibizione;
- il Sig. Adriano Lorenzoni con mesi quattro di inibizione;
- il Sig. Denis Catena con giorni quaranta di inibizione;
- il Sig. Alessandro Battella con mesi uno di inibizione;
- il Sig. Matteo Magno con giornate una di squalifica;
- il Sig. Mauro Tantari con giornate due di squalifica;
- la AS Mirafin comminandole punti uno (1) di penalizzazione da scontare nel campionato juniores, e irrogandole l'ammenda di € 900,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FIORINI MAURIZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD ARL CASTELVERDE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.94TER, COMMA 13 DELLE NOIF E ALL'ART.8, COMMA 9 E 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.C. CASTELVERDE A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il Procuratore Federale Interregionale ha avviato un procedimento disciplinare per un mancato pagamento da parte della società A.C. Casterverde A.S.D. della somma di Euro 1.347,00, nei confronti dell'allenatore Davide D'Auria, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della LND.

Preliminarmente, la Procura ha ascoltato il Presidente della società Casterverde, Sig. Fiorini Maurizio, il quale ha ammesso di aver corrisposto, in ritardo, il dovuto all'allenatore, oltre i termini previsti dalle norme regolamentari al riguardo.

La Procura ha quindi acquisito vari elementi costituenti, fonti di prova, partendo dalla segnalazione del Presidente del C.R. Lazio dell'11/04/2018;

Ha esaminato poi la decisione del Collegio Arbitrale pubblicata sul CU 6/2017, promossa dall'allenatore Davide D'Auria, contro la società Casterverde, con la quale è stato accolto il ricorso in argomento e la società predetta, condannata al pagamento della somma di Euro 1.347,00, in favore del ricorrente comprensiva di interessi legali fino al soddisfo.

La Procura, tenuto conto della ammissione di responsabilità del Presidente della Società Casterverde, e del contenuto della più volte citata delibera del Collegio Arbitrale, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il Sig. Fiorini Maurizio, per le violazioni regolamentari a lui addebitate ed indicate in oggetto e la società Casterverde, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, come sopra descritto.

All'udienza del 6.12.2018, erano presenti la Procura Federale, in persona dell'Avv. Lorenzo Giua, nonché personalmente il deferito Maurizio Fiorini sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l'effetto che fosse sanzionati:

- Maurizio Fiorini con mesi 6 di inibizione;
- SSD ARL Casterverde con punti uno di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza e ammenda di € 600,00.

Il sig. Fiorini ammetteva di aver pagato € 1.347,00 al sig. D'Auria in ritardo, ma che la somma effettivamente dovuta all'ex allenatore era solo di € 250,00, oltre il rimborso chilometrico che però non era stato richiesto, aggiungendo che tali circostanze erano state partecipate al Collegio Arbitrale, ma che le deduzioni non erano state considerate perché non inviate per conoscenza al tecnico. Depositava, quindi, copia delle ricevute dei pagamenti effettuati.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A riguardo, infatti, emerge per tabulas l'illecito disciplinare contestato alla società e ammesso peraltro dai deferiti.

Tuttavia dalle carte emergerebbe anche una responsabilità dell'allenatore Davide D'Auria che in spregio dei principi di lealtà, correttezza e probità avrebbe richiesto al Collegio Arbitrale e poi effettivamente ottenuto una somma maggiore rispetto a quella dovuta, non apparendo spettargli nemmeno il rimborso essendo lo stesso residente a Roma ove era anche la sede della Società.

Dovranno quindi essere indagate eventuali responsabilità dell'allenatore Davide D'Auria da parte della Procura Federale per aver richiesto, percepito e ritenuto somme maggiori rispetto al dovuto, in violazione dell'art. 1bis CGS.

Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, visti gli eventi, la qualità dei soggetti coinvolti e l'entità veniale della condotta oggetto del deferimento, il Tribunale ritiene di irrogare sanzioni più lievi rispetto a quelle richieste dalla Procura.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe

#### DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Maurizio Fiorini alla sanzione dell'inibizione per mesi uno (1) e la società SSD ARL Casterverde comminandole punti uno (1) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza e irrogandole l'ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 13 dicembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO  
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, ALDO GOLDONI

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ARAKAWA KOKI PER VIOLAZIONE DELL'ART.1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.40, COMMA 6 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PESCATORI OSTIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.**

Il Procuratore Federale Interregionale, ha iniziato una procedura disciplinare, basata su una dichiarazione mendace del calciatore giapponese Arakawa Koki, per effetto della quale è riuscito a tesserarsi per la Stagione Sportiva 2017/2018 per la società Pescatori Ostia.

La Procura, acquisiti vari documenti, ha esperito le opportune indagini ed ha rilevato che l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio ha disposto il tesseramento del calciatore in argomento, per la Società Pescatori Ostia, in data 10/01/2018; con una e-mail del 16/01/2018, la Federazione Giapponese ha dichiarato che il calciatore Arakawa Koki è stato tesserato per società sportive alla stessa regolarmente affiliate.

La Procura, accertato che le affermazioni contenute nella sopracitata dichiarazione, tendenti ad ottenere il tesseramento del calciatore giapponese, senza averne titolo, sono da considerarsi violative dell'art.1bis, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S., in relazione dell'art.40, comma 6 delle NOIF, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Arakawa Koki e la Società A.S.D. Pescatori Ostia, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal calciatore in questione.

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 13 dicembre 2018, è presente per la Procura Federale l'Avv. Liberati, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura insiste nell'atto di deferimento, chiedendo n.3 mesi di squalifica per il calciatore Arakawa Koki ed Euro 150,00 di ammenda per la Società A.S.D. Pescatori Ostia.

Questo Tribunale Federale Territoriale, non avendo alcuna obiezione particolare da fare, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale siano da ritenersi congrue, rispetto a quanto verificatosi nella situazione in oggetto.

Tutto ciò premesso

**DELIBERA**

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando la squalifica di mesi 3 al calciatore Arakawa Koki ed irrogando l'ammenda di Euro 150,00 alla Società A.S.D. Pescatori Ostia.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE SEMANCIK ADAM, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.40, COMMA 6 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ USD ARCE 1932, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA**

Il Procuratore Federale Interregionale ha avviato una procedura disciplinare, basata su di una dichiarazione mendace del calciatore slovacco Semancik Adam, per effetto della quale riusciva a tesserarsi, per la Stagione Sportiva 2017/2018, per la società U.S.D. Arce 1932.

Il Comitato Regionale Lazio, tramite l'Ufficio Tesseramenti, ha scritto per conferma, in data 4 settembre 2017, alla Federazione slovacca, la quale, con una e-mail dell'11 settembre 2017, ha precisato che il calciatore in argomento è stato tesserato per società sportive regolarmente affiliate.

Nel corso delle indagini, la Procura ha accertato, dalla documentazione in atti, la veridicità di quanto sopra riportato e, pertanto, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Semancik Adam, per le violazioni delle norme indicate in oggetto, per aver falsamente affermato di non essere mai stato tesserato con società sportive della federazione slovacca; conseguentemente è stata deferita anche la società U.S.D. Arce 1932, per responsabilità oggettiva, di cui all'art.4, comma 2 del C.G.S., per comportamento ascrivibile al calciatore in questione.

La Società U.S.D. Arce 1932, tramite il Presidente, ha presentato una memoria difensiva in cui, proclamava l'assoluta buona fede della sua società, in quanto il calciatore in questione veniva tesserato, in data 31/08/2017, con lo status 70, calciatore mai tesserato all'estero.

Rileva, la Società, che il calciatore Semancik venne utilizzato nella prima giornata del campionato di Eccellenza, nella gara con il Formia, entrando solo al 91 minuti dell'incontro.

Successivamente, spiegava al segretario che essendo in Italia da poco, non conosceva bene le procedure e che aveva mal interpretato il modulo relativo a precedenti tesseramenti per Federazioni straniere.

Nella riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 13/12/2018, è presente per la Procura Federale l'Avv. Liberati, mentre per la Società U.S.D. Arce 1932 è presente il Sig. Germani, segretario della stessa, con delega del Presidente.

Questo Tribunale, valutando le obiezioni formulate dalla società, e rappresentate nella propria memoria difensiva, ritiene che alcune argomentazioni possano essere prese in considerazione.

Tenuto conto che la sanzione proposta dalla Procura Federale a carico del calciatore Semancik Adam può essere accolta, per questo Tribunale, altresì, non appare applicabile la sanzione dell'ammenda a carico della Società U.S.D. Arce 1932.

Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale

**DELIBERA**

Di ritenere il deferito Semancik Adam responsabile delle violazioni a lui ascritte, comminandogli la squalifica di mesi 3, non applicando, altresì, alcuna sanzione a carico della U.S.D. Arce 1932.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

**Publicato in Roma il 14 dicembre 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli